



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa
LORO SEDI

Oggetto: Contributo unificato. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 aprile 2024 in materia di atti soggetti, ai sensi dell'art. 6 *bis* L. n. 212/2000, al contraddittorio informato ed effettivo.

L'art.6-*bis* della L. n. 212/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 219 del 30/12/2023, art. 1 lettera e), dispone:

“Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono

meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.

Con riguardo agli inviti al pagamento del contributo unificato emessi dalle Segreterie della Giustizia amministrativa, l'onere del contraddittorio è stato escluso dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 (D.M.), emanato in attuazione del comma 2 del suindicato art. 6-bis L. n. 212/2000.

In particolare, il D.M. prevede all'art. 3 (atti di pronta liquidazione):

“1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

...

d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Ne consegue che la notifica degli inviti al pagamento del contributo unificato, emessi dalle Segreterie della Giustizia Amministrativa, non dovrà essere preceduta dal contraddittorio con il contribuente.

Si unisce alla presente circolare il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 24 aprile 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE